



COMUNE DI VILLARICCA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

III SETTORE – LL.PP. E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Corso Vitt. Emanuele, n.60 -80010- Villaricca (NA)

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO
SUL SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO, IN SEGUITO A MANOMISSIONI DI
SOGGETTI TERZI.***

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 05/11/2025

INDICE:

TITOLO I–NORME GENERALI	PAG	3
Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG	3
Art.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PAG	3
TITOLO II–NORME PROCEDURALI	PAG	4
Art.3 PRESENTAZIONE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO	PAG	4
Art.4 ONERI ECONOMICI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E CRITERIO DI CALCOLO	PAG	5
Art.5 ONERI SPECIFICI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE	PAG	5
Art.6 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	PAG	6
Art.7 TERMINI E MODALITA’ DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO	PAG	6
Art.8 CONTENUTI DELLA AUTORIZZAZIONE	PAG	7
Art.9 INTERVENTI URGENTI	PAG	7
Art.10 CONFERENZE DEI SERVIZI	PAG	8
Art.11 DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZA FIDEIUSSORIA	PAG	8
Art.12 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	PAG	9
Art.13 ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO	PAG	9
Art.14 COMUNICAZIONI D’INIZIO E FINE LAVORI	PAG	11
Art.15 RIPRISTINI	PAG	11
Art.16 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE	PAG	14
Art.17 MANUTENZIONI STRADALI DOPO I RIPRISTINI	PAG	14
Art.18 DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE	PAG	15
Art.19 NORME TECNICHE PER IL RIPRISTINO SU AREE A VERDE	PAG	15
Art.20 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	PAG	15
TITOLO III–SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE	PAG	16
Art.21 CONTROLLI, SANZIONI E PENALI	PAG	16
Art.22 RINVIO DINAMICO	PAG	17
Art.23 ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE	PAG	17

TITOLO I – NORME GENERALI

Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di manomissione, scavo e ripristino del suolo pubblico comunale o di uso pubblico, finalizzate alla posa, manutenzione, modifica, integrazione e mantenimento degli impianti di servizi a rete interrati. Tali interventi possono essere effettuati dai gestori degli impianti stessi o da soggetti privati. Il Regolamento definisce inoltre le modalità di richiesta e rilascio delle relative autorizzazioni, in conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche.
2. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico ed un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione Comunale e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite regole procedurali e tecniche.
3. Nel caso di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e di opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, di cui al D. Lgs n. 259/2003 e smi "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato ed integrato dal D. Lgs. 207/2021 e dal D. Lgs. 48/2024, in deroga al presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel suddetto "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", che disciplina ogni aspetto della materia.
4. Nel caso di operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali come definite dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, in deroga al presente Regolamento si applicano le disposizioni e le specifiche tecniche contenute nel suddetto Decreto Ministeriale, che disciplina ogni aspetto della materia.
5. In riferimento agli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4, resta fermo l'obbligo per il Concessionario di richiedere l'Autorizzazione secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento nonché l'obbligo di attestarne il possesso di idonea copertura assicurativa come riportato al successivo art. 3, comma 4, lettera c).

Art.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, in particolare a:
 - Il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
 - Il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;
 - Il DPCM 3 marzo 1999, contenente la direttiva per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici (Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 58 del 11/03/1999).
2. Si applica inoltre il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge 160/2019, approvato con Deliberazione della commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 31 del 14/04/2022.
3. Sarà inoltre necessario osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare attenzione a quelle che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, ecc. Ciò include il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, nonché dei regolamenti comunali in vigore.

TITOLO II–NORME PROCEDURALI

Art.3 PRESENTAZIONE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO

1. Chiunque intenda manomettere per i sopra indicati motivi il suolo pubblico è tenuto a presentare al Comune domanda in bollo, corredata di tutti gli elaborati necessari che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, nonché corredata da tutti i provvedimenti abilitativi preordinati richiesti da leggi e regolamenti;
2. La domanda di Autorizzazione dovrà essere presentata esclusivamente al protocollo dell'Ente al seguente indirizzo pec: protocollo.villaricca@asmepec.it; ed indirizzata per il Settore III Ufficio Lavori Pubblici, deputato al rilascio delle autorizzazioni;
3. La domanda dovrà essere obbligatoriamente redatta mediante l'utilizzo della predisposta modulistica di cui all'allegato 1, contenente:
 - nominativo e dati fiscali e/o anagrafici del soggetto richiedente;
 - le motivazioni per le quali la manomissione si rende necessaria;
 - dati del responsabile dei lavori;
 - dati del progettista;
 - dati dei coordinatori ai sensi del D.Lgs 81/08, con accettazione dell'incarico (se nominati);
 - dati dell'impresa che realizzerà l'intervento, con accettazione dell'incarico;
 - dati del direttore dei lavori dei lavori, con accettazione dell'incarico;
 - eventuali pareri e/o nulla osta necessari all'esecuzione dell'intervento di Enti terzi;
4. La domanda dovrà essere corredata da:
 - a) n.2 marche da bollo cartacee o virtuali del valore legale corrente (ad oggi €16,00), anche tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate ovvero tramite sistema pago PA -Digitalizzazione dei servizi pubblici;
 - b) diritti di istruttoria e diritti di sopralluogo come fissati al punto 1) nel successivo art. 4;
 - c) documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti dalle persone e dalle cose con riferimento ai lavori da eseguire, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi;
 - d) le garanzie sui lavori, così come stabilito nel successivo articolo 11 del presente Regolamento;
 - e) documentazione progettuale contenente:
 - stralci della cartografia relativa ai vincoli presenti nell'area di intervento;
 - risultanze di una verifica preliminare svolta dal progettista, direttore dei lavori incaricato, sugli altri impianti e servizi preesistenti nella zona di scavo che potrebbero interferire o venire danneggiati. Tale verifica orientata inoltre a verificare la possibilità di utilizzare condotte già esistenti previo accordo con i Concessionari di tali impianti già realizzati;
 - relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, con indicazione di quale tipo di sottoservizio si tratta (gas, acquedotto, fognatura, telefonia, telecomunicazioni, energia elettrica od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo, tempi previsti per l'esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino, che di norma dovrà corrispondere al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino, nonché il posizionamento e smantellamento del cantiere e indicazione precisa della data di inizio lavori;
 - parere degli Enti/Società che gestiscono i sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'intervento e/o autodichiarazione in merito alla richiesta effettuata;
 - corografia in scala 1:5000 con evidenziata la zona oggetto dell'intervento;
 - estratto di mappa/planimetria in scala 1:2000 o 1:1000;

- copia della planimetria dell'intervento in scala adeguata (non superiore ad 1:200) con indicato: denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, con il numero civico o l'eventuale indicazione della località (anche con foto aerea);
 - dimensioni della carreggiata e delle pertinenze stradali per il tratto di strada interessato dai lavori; le distanze rispetto all'asse della strada del tracciato della rete esistente; caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati; il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo; eventuali pozzetti e chiusini (caratteristiche, dimensioni e posizione).
 - sezione/i tipo della carreggiata stradale e dello spazio interessato dai lavori in scala adeguata, riportante la dimensione altimetrica della posa della tubazione rispetto alla quota dell'asfalto (minimo scala 1:100) e la presenza di eventuali sottoservizi;
 - sezione/i tipo dello scavo, con indicata la stratigrafia dei materiali utilizzati per il riempimento ed il ripristino del manto superiore, in conformità alle prescrizioni tecniche facenti parte del presente Regolamento Comunale di cui ai successivi articoli 13 e 15; eventuali disegni di manufatti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento significativo che possa interessare l'intervento;
 - rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione, sia di contesto che di dettaglio, con indicazione del tracciato dello scavo e delle reti esistenti da intercettare;
- f) Pareri/Nulla Osta/Autorizzazioni rilasciati dagli Enti preordinati alla tutela del territorio;
- g) In assenza della documentazione di cui ai punti f) l'istanza si intenderà non istruibile e la stessa sarà sospesa fino alla trasmissione della documentazione di cui sopra.
- h) Qualora si renda necessaria la chiusura della strada interessata dai lavori, o particolari limitazioni alla circolazione stradale, sarà cura del soggetto istante richiedere l'emissione di apposita ordinanza all'Ufficio Polizia Locale con un minimo di 10 giorni lavorativi d'anticipo.
- i) La modulistica e relativi allegati devono essere contenuti preferibilmente in un unico file pdf firmato digitalmente dal richiedente e dal tecnico abilitato;
- j) La richiesta e/o la documentazione inoltrata con ogni altra forma di presentazione diversa da quella di cui al comma 2, saranno considerati irricevibili.

Art.4 ONERI ECONOMICI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E CRITERIO DI CALCOLO

1. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:
 - a) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria e amministrativi pari ad € 50,00, per ogni istanza di Autorizzazione, indicando nella causale "*diritti di segreteria*" ed il riferimento all'intervento richiesto, mediante versamento su c/c postale n. 17505801 intestato al Comune di Villaricca - Servizio Tesoreria o con bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT08Q0100004306TU0000024373;
 - b) Attestazione del pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 160/2019, secondo la tabella allegata alla Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 31/2022;
 - c) la cauzione provvisoria o la polizza fideiussoria di cui al successivo art. 11;
 - d) L'attestazione di versamento dei diritti di segreteria e occupazione di suolo non è dovuta, in caso di lavori commissionati dall'Ente Comune di Villaricca.

Art. 5 ONERI SPECIFICI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

1. L'apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a perfetta regola d'arte, provocano comunque un degrado del "corpo stradale" che comporta per l'Amministrazione Comunale un aggravio nelle spese di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte.
2. Quando lo scavo viene eseguito su opere stradali di recente realizzazione ovvero:
 - a) entro anni 5 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso;

- b) entro anni 3 in caso di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso;
c) entro anni 5 in caso di marciapiede di nuova realizzazione o di rifacimento integrale;
il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento all'Amministrazione Comunale di un rimborso che compensi l'aggravio delle spese di sistemazione.
3. La somma da versare a tale titolo è da intendersi quale risarcimento del danno – forfettario ed anticipato – per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato. Le somme sono così stabilite:
- opere di cui al punto a): **€ 60,00 per metro lineare di scavo;**
 - opere di cui al punto b): **€ 30,00 per metro lineare di scavo;**
 - opere di cui al punto c): **€ 15,00 per metro lineare di scavo su marciapiedi di larghezza superiore a 1,00 ml, esclusa la cordonata.**
4. Il versamento del corrispettivo come sopra determinato dovrà essere eseguito **prima del rilascio dell'autorizzazione**. Per interventi che determinano una lunghezza di scavo inferiore a ml 1,00, il corrispettivo viene comunque determinato sulla base di una misura minima inderogabile non inferiore a ml 1,00. Il corrispettivo sopra determinato è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti. In ogni caso, il versamento del predetto corrispettivo non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale per ripristini maldestri, non rilevabili all'atto della comunicazione di fine lavori.
5. **In aggiunta a quanto sopra, qualora lo scavo interessi una strada asfaltata da almeno 1 anno, il ripristino del manto stradale dovrà essere effettuato per l'intera larghezza della carreggiata, limitatamente al tratto interessato dallo scavo.**
Tale disposizione ha l'obiettivo di garantire uniformità strutturale e funzionale del pacchetto stradale, prevenendo fenomeni di degrado localizzato e disomogeneità.
Il ripristino dovrà avvenire in conformità alle buone pratiche esecutive previste dalle **Norme UNI 11146/2016**, nonché secondo quanto disposto dagli articoli **14 e 21 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)** e dalle normative tecniche vigenti (**D.P.R. 380/2001** e successive modificazioni).

Art.6 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Isoggetti esecutori degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni.
2. Saranno a totale carico del soggetto attuatore tutte le eventuali maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per l'Autorizzazione rilasciata.

Art.7 TERMINI E MODALITA' DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi da eseguirsi in sequenza.
2. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.
3. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione, con particolare riferimento agli atti di assenso propedeutici, di cui agli articoli 3 e 4 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta.
5. L'autorizzazione avrà validità complessiva di 90 giorni dall'inizio dei lavori che dovranno essere iniziati non oltre 180 giorni dal rilascio della stessa. Entro tale periodo (novanta giorni) i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino completo. Tempistiche diverse potranno essere

concesse per interventi di maggiore entità, per cause di forza maggiore o per la presenza di interferenze che impediscano l'inizio dei lavori.

6. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo pec all'indirizzo protocollo.villaricca@asmepec.it, con un preavviso di almeno 48 ore.
7. Nelle more della verifica del corretto ripristino definitivo della pavimentazione stradale, ultimato l'intervento dovrà essere comunicata la fine dei lavori di ripristino definitivo, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite.
8. L'autorizzazione è relativa alle sole opere di scavo insistenti sul suolo e sottosuolo delle strade assimilate alla proprietà comunale di cui all'art. 1. Qualsiasi altra opera non ricadente resta soggetta alle norme di cui al D.P.R. 380/2001.
9. I soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.
10. L'autorizzazione rilasciata sarà trasmessa in copia al Comando di Polizia Locale ed al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
11. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'autorità preposta alla vigilanza.
12. Ogni lavoro di manomissione del suolo eseguito in assenza di titolo autorizzativo, o lavori in variante e/o modifiche, anche in corso d'opera, della natura, ubicazione o consistenza dei lavori autorizzati, in assenza di preventiva autorizzazione comporterà la revoca dell'autorizzazione, se rilasciata, e l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.

Art.8 CONTENUTI DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione disciplina:
 - la durata dell'Autorizzazione stessa;
 - l'indicazione della data di inizio lavori prevista;
 - l'obbligo del Concessionario ad eseguire le attività di sorveglianza e manutenzione richieste;
 - le prescrizioni tecniche contenute nei successivi articoli 13 e 15 del presente Regolamento;
 - l'obbligo di assunzione di responsabilità del Concessionario nei casi di qualsiasi danno dovesse derivare a terzi a seguito dei lavori effettuati.

Art.9 INTERVENTI URGENTI

1. I soggetti Concessionari di pubblici servizi e chiunque abbia la necessità di intervenire con lavori urgenti dettati da motivazioni di forza maggiore (es. fughe, rotture, cedimenti, ecc.) e per lavori che non potevano essere previsti o programmati, dovrà darne immediata comunicazione al protocollo dell'Ente (protocollo.villaricca@asmepec.it) indirizzata al Servizio III – Lavori Pubblici ed al Comando di Polizia Locale, segnalando l'inizio dei lavori, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. In questo caso i lavori potranno iniziare anche in assenza dell'Autorizzazione e, comunque, al massimo entro le 48 ore lavorative successive; nel caso in cui, trascorso tale termine, le lavorazioni non siano iniziate, l'intervento non è più considerato urgente e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la procedura ordinaria.
2. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio o che possano essere fonte di grave danno patrimoniale ai beni e alle infrastrutture pubbliche e private.
3. La comunicazione di intervento in urgenza dovrà essere presentata corredata obbligatoriamente dal pagamento dei Diritti di Istruttoria come fissati all'art. 4.
4. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con il deposito cauzionale entro i successivi 5 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento e con la comunicazione di fine lavori di ripristino definitivo corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante del

Concessionario attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite.

5. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
6. Resta l'obbligo di eseguire i lavori di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative prescritte dal presente Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino.
7. Poiché è in uso, in tali circostanze, chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura, idonea ad eliminare un immediato pericolo, pur essendo consentita, è considerata come "intervento di primo ripristino provvisorio" a tutti gli effetti.
8. Gli scavi eseguiti in urgenza, dovranno comunque essere ripristinati in modo definitivo, non oltre 30 giorni dalla fine del primo intervento, nelle modalità di cui all'art. 15. Qualora detto adempimento non venga assolto, l'inadempienza sarà assimilata e sanzionata come esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione.

Art. 10 CONFERENZE DEI SERVIZI

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ogni qualvolta si presentasse la necessità, il Responsabile del Servizio preposto al rilascio dell'Autorizzazione, può indire una conferenza dei servizi invitando gli uffici, gli enti e le aziende concessionarie interessate.
2. Alle conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZA FIDEIUSSORIA

1. Il rilascio dell'Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico è subordinato alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.
2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e secondo le seguenti modalità:
 - per interventi da eseguirsi in corrispondenza di pavimentazioni in conglomerato bituminoso:
 - a) per interventi a sviluppo lineare con ampiezza di scavo $\leq$ a ml 1,00:
 - a.1) €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per scavi di lunghezza fino a ml. 5,00;
 - a.2) €. 150,00 (centocinquanta/00) per ogni metro lineare di scavo eccedente i 5,00 ml di lunghezza;
 - b) per interventi a sviluppo lineare con ampiezza di scavo $>$ a ml 1,00 o per interventi a sviluppo non lineare:
 - b.1) €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per scavi con sviluppo in pianta $\leq$ a mq. 5,00;
 - b.2) €. 200,00 (duecento/00) per ogni metro quadro di scavo eccedente i 5,00 mq di superficie in pianta;
 - per interventi da eseguirsi in corrispondenza di pavimentazioni in materiale lapideo o in elementi autobloccanti: maggiorazione del 30% agli importi sopra determinati.
3. Resta stabilito in €. 1.500,00 (millecinquecento/00) l'importo minimo della cauzione.
4. Gli importi di cui sopra potranno essere adeguati periodicamente.
5. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta con una delle seguenti modalità:
 - versamento su c/c postale n.17505801 intestato al Comune di Villaricca - Servizio Tesoreria indicando nella causale "cauzione provvisoria" ed il riferimento all'intervento richiesto;
 - bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT08Q0100004306TU0000024373, indicando nella causale "cauzione provvisoria" ed il riferimento all'intervento richiesto;
 - in alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà

contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

6. Per gli Enti Pubblici o erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con il Servizio III – Lavori Pubblici in base agli interventi effettuati nell'anno precedente, ferme le caratteristiche finanziario/assicurative innanzi descritte. La fideiussione (a prima richiesta) avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdetta senza l'assenso scritto del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.
7. L'Amministrazione procederà a trattenere la cauzione o escutere la polizza nei seguenti casi:
 - nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale, in assenza di intervento immediato del soggetto autorizzato, procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
 - in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione sarà autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
 - nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il titolare dell'autorizzazione non provvederà nel termine indicato, l'Amministrazione sarà autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale, su richiesta dell'interessato, avverrà non prima di 1 anno dalla data di accettazione al protocollo comunale della comunicazione di fine lavori di ripristino definitivo corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite, al fine di garantire gli obblighi di cui all'art. 17, sempreché non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino ed accertati del personale tecnico del Servizio III- Lavori Pubblici o del Servizio 7 – Polizia Locale Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro il periodo di validità dell'Autorizzazione (180 giorni o maggiore nei casi di cui all'art. 7, comma 5), il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art.12 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. Nel corso dei lavori e fino alla loro completa ultimazione, la ditta esecutrice degli interventi è responsabile del cantiere e della circolazione ad esso limitrofa: è tenuta, di conseguenza, ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare incidenti, e ad osservare tutte le disposizioni di legge ed il particolare quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo). La Ditta esecutrice dovrà adottare anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i, restando a carico del titolare dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico ogni responsabilità a riguardo.

Art.13 ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO

1. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante. Il materiale risultante dallo scavo dovrà essere allontanato dalla strada e smaltito regolarmente in discarica; qualora risulti

eccezionalmente idoneo al riutilizzo per i ripristini di cui al seguente art. 15 sarà dovuto il rispetto del D.Lgs. 152/06.

2. La tubazione deve essere collocata ad una profondità di almeno m. 1,00 misurata tra il piano stradale e l'estradosso superiore della tubazione stessa.
3. Qualora per comprovate esigenze o per la presenza di altri sottoservizi intercettati nell'esecuzione dell'intervento la dimensione altimetrica prescritta non possa essere rispettata, la profondità della posa della tubazione dovrà essere preventivamente indicata e motivata nella documentazione tecnica prodotta.
4. Superiormente al cavidotto, o altra condotta, deve essere posizionato un nastro segnaletico del tipo "VEDO" con la dicitura riportante la tipologia dell'opera.
5. I pozzetti d'ispezione e relativi chiusini devono essere dimensionati per carichi di 1^a categoria, essere in quota e perfettamente raccordati alla superficie stradale mediante l'impiego di malte pre-miscelate ad alta resistenza, presa rapida e anti-ritiro, con particolare attenzione al coronamento dei chiusini stessi.
6. Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo Codice della strada, del suo Regolamento di Esecuzione e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità. Il rinterro degli scavi dovrà essere effettuato come indicato dal successivo art. 15.
7. Le strade di accesso alle proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte, in termini sia spaziali che temporali, più dello stress indispensabile al lavoro.
8. Il Concessionario è obbligato ad eseguire i lavori in modo da minimizzare l'impatto sul traffico ed assicurare una costante attenzione alla sicurezza.
9. La sicurezza del cantiere dovrà riguardare in primo luogo, la segnaletica ai sensi del codice della strada, necessaria a garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, recinzione di cantiere se prevista, realizzazione e/o segnalazione di percorsi alternativi per i pedoni con abbattimento di barriere architettoniche.
10. Nel rispetto della normativa vigente e con le modalità da questa stabilite, deve essere esposto un cartello di cantiere, nel caso di lavori di durata superiori ad una giornata o notturni, indicante le date di inizio e fine lavori, i motivi dei lavori stessi, il Committente, il Direttore dei Lavori, l'impresa affidataria dei lavori, ed altre eventuali figure tecniche con indicazione ed un recapito telefonico da poter eventualmente contattare.
11. Il verde urbano e le culture arboree non devono essere danneggiati dagli interventi del presente Regolamento. Ogni lavoro effettuato in aree a verde di qualsiasi natura deve essere eseguito, conformemente a quanto stabilito dalle specifiche tecniche indicate dal competente Servizio Ambiente, comunicate all'interno dell'Autorizzazione stessa.
12. Il riempimento delle trincee di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d'arte secondo le specifiche condizioni previste dal presente regolamento.
13. Le infrastrutture devono essere eseguite a regola d'arte, e dove possibile utilizzando prevalentemente tecnica di perforazione sotterranea teleguidata "NO-DIG". Laddove possibile, al fine di limitare il danneggiamento alle strutture esistenti, devono essere utilizzati i condotti esistenti o la tecnica meno invasiva possibile. Se possibile si deve evitare di interessare il sedime stradale, scavando prioritariamente (1) sulla banchina, (2) sul marciapiede, (3) sulla strada solo se non è possibile altra soluzione. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte, adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree comunali.
14. Durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 9 Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, qualora i lavori interessino i marciapiedi e le altre pertinenze stradali, dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi anche alle persone affette da ridotta o impedita capacità motoria. Dovranno pertanto essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ss.mm., tramite la

predisposizione di adeguate transennature ed il ripristino della continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti.

15. In occasione di periodi festivi oppure di utilizzo del suolo pubblico per manifestazioni ed eventi di interesse pubblico, l'Amministrazione comunale si riserva di differire l'occupazione del suolo delle piazze e strade interessate a successiva data utile, anche se già autorizzata, dandone comunicazione all'interessato.
16. In considerazione della specificità del progetto di intervento e delle caratteristiche delle strade da questo interessate, al momento del rilascio della Autorizzazione il Servizio competente può fissare ulteriori prescrizioni tecniche in merito alle modalità di esecuzione dei lavori e di ripristino, alle tecniche esecutive, ai materiali impiegati, alla tempistica, ecc..
17. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterino, a giudizio del Servizio competente, i dati fondamentali del progetto e dell'Autorizzazione rilasciata, tali variazioni possono essere eseguite ed il progetto modificato deve essere trasmesso agli uffici competenti secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2.
18. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare durante l'esecuzione dei lavori tutti i controlli necessari a verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche impartite e delle eventuali prescrizioni integrative.

Art. 14 COMUNICAZIONI D'INIZIO E FINE LAVORI

1. Il soggetto esecutore dei lavori dovrà comunicare la data di effettivo inizio dei lavori con modalità telematiche al protocollo dell'Ente pec: protocollo.villaricca@asmepec.it.
2. indirizzato al Servizio III-Lavori Pubblici almeno quarantotto ore prima dell'intervento.
3. Eventuali varianti in corso d'opera degli interventi autorizzati dovranno essere documentate da un elaborato grafico riportante le modifiche apportate a firma di un tecnico abilitato e da presentare al Comune con le modalità del regolamento, provvedendo ad adeguare, se del caso, la cauzione o fidejussione.
4. Al termine dell'intervento di ripristino definitivo di cui al successivo art. 15, deve pervenire al Servizio III-Lavori Pubblici con modalità telematiche al protocollo dell'Ente (pec: protocollo.villaricca@asmepec.it) la comunicazione di fine lavori di ripristino corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite.
5. Alla Comunicazione di Fine Lavori di ripristino definitivo dovrà essere allegato il modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta con firma digitale a firma del legale rappresentante del Concessionario attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite.
6. I lavori devono essere effettuati entro il periodo indicato nell'atto di autorizzazione, cercando di ridurre al minimo il disagio arrecato alla collettività.
7. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.
8. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare idonea e motivata domanda di rinnovo e/o proroga, entro il termine di scadenza dell'Autorizzazione.

Art. 15 RIPRISTINI

1. Tutti i ripristini stradali dovranno essere effettuati secondo tutto quanto previsto dal presente art. 15 e con le caratteristiche dimensionali descritte di seguito ed indicate negli allegati grafici allegati al presente Regolamento.
2. Il ripristino degli scavi viene diviso in due fasi:
 - primo ripristino, eseguito a conclusione dell'intervento;
 - ripristino definitivo, eseguito trascorso il termine di 60gg e non oltre il termine di gg 90 dall'esecuzione del primo ripristino.
 - a) Ripristini di carreggiate stradali con pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
 - a.1) Il primo ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, per consentire l'apertura della sede stradale, con le seguenti modalità:
 - rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;

- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
- strato di base in miscela betonabile o conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente;

a.2.) Il ripristino definitivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire nei termini sopra specificati, con le seguenti modalità:

- fresatura, con macchina operatrice idonea, della superficie di ripristino successivamente specificata per una profondità minima di cm. 3;
- manto di usura in conglomerato bituminoso, steso in opera a mano o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso minimo di cm. 3;
- giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.

a.2.1) Il ripristino definitivo su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata;
- Nel caso di attraversamento sia totale che parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una larghezza minima di metri 2 in asse allo scavo, per tutta la larghezza della sezione stradale;
- Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 4.

a.2.2) Il ripristino definitivo su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata;
- Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 2 per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata);
- Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 2 per tutta la larghezza della carreggiata ;
- Nel caso di scavi longitudinali e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per minimo metri 2 di lunghezza sull'altra corsia;
- Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia;
- Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile.

3. In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.
4. Sono compresi nei ripristini i rifacimenti della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale eventualmente rimossa o danneggiata nel corso dei lavori.
5. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione resta comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile che si verificassero nell'arco temporale intercorrente fra i due ripristini o successivamente al ripristino definitivo.

b) Ripristini di sedi stradali o altre aree con pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento.

b.1). Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere accuratamente rimosse ed accatastate in prossimità dello scavo

in posizione tale da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in altro luogo tempestivamente comunicato all'Amministrazione. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

b.2. Il primo ripristino delle pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, consentendo l'apertura della sede stradale o dell'area interessata, con le seguenti modalità:

- Rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;
- Formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
- Strato conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;

b.3. Il ripristino definitivo delle pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento dovrà avvenire nei termini sopra specificati, con le seguenti modalità:

- rimozione dello strato di conglomerato bituminoso posto provvisoriamente a chiusura dello scavo;
- rimozione della pavimentazione perimetrale allo scavo che risultasse, conseguentemente alle operazioni di scavo, danneggiata e non correttamente posizionata;
- formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm;
- posa in opera della pavimentazione precedentemente rimossa o della nuova pavimentazione tipologicamente identica alla preesistente allo scavo.

b.4. Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente. Nell'impossibilità di ripristino del preesistente stato dei luoghi, lo stesso dovrà interessare le intere aree omogenee per superficie e tipologia di pavimentazione. Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine.

b.5. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione resta comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile che si verificassero nell'arco temporale intercorrente fra i due ripristini o successivamente al ripristino definitivo.

b.6. È facoltà del titolare dell'autorizzazione, per i ripristini delle pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento, procedere all'esecuzione del ripristino definitivo contestualmente all'ultimazione dell'intervento, restando comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni dell'area interessata dai lavori che si dovessero verificare.

c) Ripristini di sedi stradali o altre aree con pavimentazioni in battuto di cemento o in sterrato.

c.1. Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato cementizio o in terra battuta dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, consentendo l'apertura della sede stradale o delle aree interessate, con le seguenti modalità:

- rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;
- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
- ripristino del preesistente piano finito, con i medesimi materiali, rifiniture e quote preesistenti;

c.2. Per l'esecuzione di scavi in prossimità di alberi, nel caso di pavimentazioni non permeabili o rigide è obbligo lasciare intorno alla pianta una zona di rispetto secondo la natura della pianta.

Art. 16 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Dalla data d'inizio dei lavori i sedimi interessati dall'intervento sono in carico al Titolare dell'Autorizzazione e vi rimarranno fino alla riconsegna al Comune all'atto della comunicazione di fine lavori di ripristino definitivo.
2. Il Titolare dell'Autorizzazione al completamento dei lavori di ripristino definitivo è tenuto a far pervenire Comunicazione di fine lavori di ripristino definitivo corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite.
3. Ogni responsabilità per qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Titolare dell'Autorizzazione restando perciò il Comune di Villaricca totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
4. Il Titolare della Autorizzazione sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, anche per scavi antecedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario per modifiche della sistemazione stradale e per motivate ragioni di Interesse Pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune di Latina fosse costretto a sostenere a causa della Autorizzazione in oggetto.
5. Qualora durante gli interventi derivino danni di qualunque natura a beni dell'Amministrazione comunale, il Concessionario dovrà darne comunicazione all'Ufficio competente, che provvederà a constatare in contraddittorio i danni arrecati, in modo da definire le modalità di ripristino e le responsabilità per l'eventuale risarcimento.
6. Se durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni, anche private, o degli impianti di illuminazione pubblica o di altre reti tecnologiche di pubblico servizio, il titolare della Autorizzazione dovrà sollecitamente provvedere a ripristinare quanto danneggiato avendo cura di eseguire i lavori a regola d'arte; in caso di inadempienza il Servizio comunale competente potrà sospendere ogni nuova Autorizzazione al medesimo soggetto sino all'esecuzione del ripristino richiesto.
7. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del Concessionario, essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione all'Amministrazione Comunale.
8. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare tra la data di Inizio Lavori e quella di Fine Lavori di ripristino definitivo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dell'esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò l'Amministrazione Comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermi restando gli obblighi in capo al Concessionario.

Art. 17 MANUTENZIONI STRADALI DOPO I RIPRISTINI

1. La manutenzione della pavimentazione stradale ripristinata, a seguito di posa di condotte tecnologiche e delle relative opere accessorie, costituenti oggetto di Autorizzazione, è a carico del Titolare della stessa per la durata di un anno a partire dalla data di comunicazione di fine lavori di ripristino definitivo;
2. Durante tale periodo di Garanzia il Concessionario è tenuto ad effettuare i suddetti interventi di manutenzione delle opere realizzate in tutte le circostanze in cui il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di tutela del demanio stradale, lo reputi indispensabile ai fini della sicurezza della circolazione; in tal caso il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a provvedervi, in seguito a semplice invito dell'Amministrazione Comunale, con le modalità e nei termini prescritti dal competente ufficio. L'inottemperanza a tali disposizioni implicherà l'obbligo di risarcimento di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale ed ai cittadini per la mancata manutenzione e la conseguente escussione della polizza.

3. Nel caso di cedimenti, si dovrà procedere ad una successiva ricarica con conglomerato bituminoso idoneo per riportare il livello della pavimentazione a quello preesistente, e ad un'ulteriore fresatura, nella misura necessaria, seguita dall'immediata stesura di un tappeto d'usura dello spessore di 3 cm; qualora i cedimenti siano determinati da materiale di riempimento non conforme alle prescrizioni impartite, quest'ultimo dovrà essere sostituito in ottemperanza alle stesse.

Art. 18 DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - a) ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - b) privo di sassi e detriti in genere che possano intralciare la conformazione a prato;
 - c) ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
2. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
3. L'asportazione, totale e parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
4. Nel caso in cui si dovesse procedere all'esportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
5. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, la Ditta autorizzata dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
6. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 19 NORME TECNICHE PER IL RIPRISTINO SU AREE A VERDE

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sottoindicate prescrizioni:
 - a) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto b);
 - b) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a Mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.).
In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro;
 - c) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche da parte del Servizio competente;
 - d) Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. saranno successivamente addebitati a seconda degli interventi di ripristino necessari. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico del Concessionario.
 - e) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

Art. 20 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) Il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Il D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- c) Disciplinare tecnico – segnalamento dei lavori stradali, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 10.07.2002;
 - d) Le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia;
 - e) Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ulteriori prescrizioni in fase di lavoro, per fronteggiare situazioni eccezionali e per tutelare la pubblica incolumità e/o la proprietà pubblica.
 3. Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, linee telefoniche, ecc.
 4. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi (massimo entro 6 mesi) che interessano la pavimentazione stradale, il Servizio III - Lavori Pubblici potrà esonerare il titolare dell'Autorizzazione dal ripristino definitivo previsto all'art. 15.

TITOLO III – SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 CONTROLLI, SANZIONI E PENALI

1. Il competente ufficio comunale o il Comando di Polizia Locale effettuerà controlli puntuali a campione in ordine al corretto svolgimento dei singoli interventi per lavori nel sottosuolo. I controlli, da eseguirsi anche alla presenza del Direttore dei Lavori o di personale designato dal Titolare dell'Autorizzazione, il quale è tenuto ad essere presente alle verifiche ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione Comunale, relazionando eventualmente in proposito, sono finalizzati a verificare la corretta esecuzione dei lavori progettati, nel rispetto delle programmazioni, disposizioni regolamentari e delle prescrizioni tecniche in materia.
2. Nell'esecuzione dei controlli l'Amministrazione comunale potrà eseguire misurazioni, rilievi, fotografie, prelievi di campione di materiale. Il Direttore dei lavori e l'impresa affidataria dei lavori, dovranno collaborare su richiesta dei tecnici comunali e del personale della Polizia locale
3. Nei casi di contestazioni elevate al Concessionario in merito alla corretta esecuzione dei lavori da parte degli addetti al controllo, lo stesso è tenuto a sospendere immediatamente i lavori. L'Amministrazione comunale applica le penali in ragione della gravità delle difformità riscontrate, la sospensione dell'Autorizzazione o la sua revoca.
4. Chiunque esegua lavori senza l'Autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, salva, comunque, l'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di questa Amministrazione Comunale.
5. Gli organi di Polizia Locale, in caso di accertate violazioni applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
6. In caso di inosservanza alle norme e prescrizioni tecnico amministrative, contenute nell'Autorizzazione nonché nel presente Regolamento, si applicherà una sanzione di €. 1.000,00 per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione, rilevato direttamente dai tecnici comunali, ovvero risultante da relazione da verbale del Corpo di Polizia Locale.
7. Sono inoltre previste le seguenti penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) penale di Euro 5.000,00 , sospensione dei lavori con obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi e sospensione dell'Impresa esecutrice dei lavori per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno nel caso di lavori sprovvisti di Autorizzazione;
 - b) penale di Euro 1.000,00 e sospensione dei lavori per l'omessa comunicazione di inizio dei lavori. I lavori saranno ripresi il giorno stesso in cui la citata comunicazione sarà trasmessa all'Ente Comunale;

- c) penale di Euro 100 per ogni metro quadro (escluse eventuali frazioni) di superficie oggetto dell'intervento eseguito in difformità delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione dello scavo, sia per quanto riguarda il relativo ripristino.
8. Fermo restando sanzioni e penali, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della Autorizzazione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.
9. I lavori di scavo su suolo pubblico realizzati senza Autorizzazione sono considerati abusivi e, pertanto, gli Autori della violazione sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada, proporzionalmente al costo dell'intervento effettuato, e al risarcimento di eventuali danni cagionati ad infrastrutture ed alberature ivi presenti.

Art. 22 RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi di legge della Deliberazione di approvazione.
2. Le norme contenute saranno applicate alle domande di Autorizzazione pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Allegati:

- MODELLO DI DOMANDA;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO;
- SCHEMI GRAFICI ALLEGATI.